COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
Segreteria del Sindaco

REGISTRO GENERALE
Nr. 183 Del 22/09/2025
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER DIVIETO COLTIVAZIONE LEGUMINOSE DI FAVE (VICIA FABA MAIOR) DI FAVINO (VICIA FABA MINOR) DI FAVETTA ((VICIA FABA EQUINA) DI PISELLI (PISUM SATIVUM) E FAGIOLI E DELLA LORO ESPOSIZIONE NELLE AREE LIMITROFE A MORCELLA – VIA B. CROCE.

IL SINDACO

Tenuto conto:

- delle precedenti Ordinanze sindacali, relative al divieto di coltivazione di leguminose della specie **di Fave (Vicia faba Maior) di Favino (Vicia Faba Minor) di Favetta ((Vicia Faba Equina) di Piselli (Pisum sativum) e Fagioli**, nel raggio di m 300 dall'abitazione di persone affetta da sindrome da favismo;
- che per i soggetti colpiti dalla sindrome da favismo, deficit dell'enzima G6PD, il solo contatto con di fava, favino, favetta, piselli e fagioli e o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche, tali da porre in grave pericolo la vita;
- della comunicazione fatta pervenire *(omissis)*, ascritta al protocollo di questo Comune in data 16/09/2025 al n. 29252;
- che dovendosi adottare ogni tipo di precauzione prevista, in particolare l'interdizione della coltivazione delle specie vegetali fava, favino, favetta, piselli e fagioli ad una congrua distanza dalla abitazione di residenza;
- che la coltivazione e la esposizione per motivi commerciali di fava, favino, favetta, piselli e fagioli in prossimità dei luoghi frequentati da soggetti affetti da favismo costituisce causa di danno per la salute degli stessi;

Tenuto conto altresì della nota USL Umbria 1, prot. n. 177929 del 19/09/2025 ascritta al protocollo di questo Comune in pari data al n. 29624, interamente richiamata e che qui si riporta per estratto, con la quale si ritiene che "a tutela dei tre soggetti coinvolti (…)", sia

opportuno valutare l'emissione di "una ordinanza sindacale piu' restrittiva che contempli, ai fini di maggior cautela, quanto necessario per prevenire l'insorgenza di reazioni emolitiche";

Ritenuto necessario intervenire in merito mediante provvedimenti contingibili e urgenti, atti a vietare la coltivazione e l'esposizione di fava, favino, favetta piselli e fagioli, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli per la salute, non altrimenti fronteggiabili con mezzi o procedure di profilassi ordinaria;

Considerato che la libera iniziativa, economica e non, dei privati possa e debba essere limitata per motivi gravi di interesse generale o collettivo, e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Visto l'art. 13 della L. 833/1987 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*",

ORDINA

1. e' fatto divieto a chiunque di coltivare leguminose della specie **di fave (Vicia faba Maior) di Favino (Vicia Faba Minor) di Favetta ((Vicia Faba Equina) di Piselli (Pisum sativum) e Fagioli**, nel raggio di m 300 dall'abitazione di persone affette da sindrome da favismo e precisamente nel raggio di m 300 dal civico *(omissis)* di Via B. Croce Fraz. Morcella (Allegato 1);
2. eventuali colture di leguminose della specie **di fave (Vicia faba Maior) di Favino (Vicia Faba Minor) di Favetta ((Vicia Faba Equina) di Piselli (Pisum sativum) e Fagioli**, in atto nelle aree sopra indicate dovranno essere immediatamente eliminate e comunque non oltre giorni due dalla data di pubblicazione del presente atto;
3. all'interno delle aree di cui al punto 1 le attività di vendita di prodotti alimentari, sia su sede fissa che su area pubblica, sono tenute a tenere in condizione di preconfezionamento, in contenitori chiusi, le leguminose sopra indicate, oltre ad esporre in idonea posizione chiari cartelli che avvisino i clienti della presenza all'interno dell'esercizio, o dell'esposizione al pubblico, di fave, favino, favetta, piselli e fagioli;

DISPONE

- di dare opportuna informazione alla cittadinanza mediante comunicazione alle attività commerciali ricomprese nelle aree previste negli allegati, nonché mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Marsciano sul sito www.comune.marsciano.it

DISPONE, altresì

a) di notificare la presente ordinanza:
 - all'Azienda U.S.L. Umbria n. 1 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica all'indirizzo PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it;

b) di inviare copia del presente provvedimento alle Direzioni:
 - Polizia Locale;
 - Sviluppo economico - Commercio;
 - Istruzione – Sport – Politiche giovanili;
 - Ambiente.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 650 del Codice penale, l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.7/bis del D.L.vo 267/200, secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel temine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

Marsciano, 22/09/2025

Il Sindaco
Michele Moretti / InfoCert S.p.A.
Firmato Digitalmente